



**Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Scuola Interregionale Lombardia, Piemonte, Liguria**

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

SECONDA PARTE

(3)

Mario Donno

Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna

***Le novità introdotte dai Decreti Legge
n. 93 del 27.5.2008 e n. 112 del 5.6.2008***

Milano, 29 settembre 2008

INDICE

1.	SINTETICA RASSEGNA DELL'EVOLUZIONE STORICO-LEGISLATIVA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO. IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI.	1
2.	SPECIFICA RAPPRESENTAZIONE DELLE REGOLE STABILITE CON LA FINANZIARIA PER IL 2006.	3
3.	REGOLE CONTENUTE NELLA FINANZIARIA PER IL 2006 DA APPLICARE PER IL 2007 E PER IL 2008.	3
4.	ANNO 2006. a) LE VOCI DETRAIBILI DI SPESA CORRENTE	3
5.	ANNO 2006. b) LE VOCI DETRAIBILI DI SPESA IN CONTO CAPITALE.	4
6.	ANNO 2006. c) I MAGGIORI RISPARMI DELLA SPESA CORRENTE MIGLIORANO I LIMITI DI SPESA IN CONTO CAPITALE.	5
7.	ANNO 2006. d) LE VOCI IN DEROGA.	5
8.	LE SANZIONI STABILITE PER IL 2006.	5
9.	LE MISURE PREVISTE IN MATERIA DI PERSONALE.	6
10.	LA FINANZIARIA PER IL 2007: LE NUOVE REGOLE.	6
11.	RIFLESSIONI SULLE NUOVE REGOLE STABILITE CON LA FINANZIARIA PER IL 2007.	8
12.	LA FINANZIARIA PER IL 2008.	9
13.	LE MODALITA' APPLICATIVE DEL PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2008-2010.	11
14.	LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2008-2009-2010.	11

1). SINTETICA RASSEGNA DELL'EVOLUZIONE STORICO-LEGISLATIVA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO. IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI.

Dal 1999 al 2004 la legislazione ha imposto per gli enti autonomi territoriali, nell'ambito dei principi costituzionali di coordinamento della finanza pubblica, un saldo finanziario di bilancio, da raggiungere entro fine anno, sulla base di un differenziale tra entrate proprie e spese correnti nette.

Con la legge finanziaria per il 2005 il limite è basato non più sull'indicato saldo, ma quale tetto alla spesa complessiva, formata dalla somma delle spese correnti con le spese in conto capitale, al netto di alcune voci detraibili per motivi tecnici e per finalità sociali. E' stato pertanto prescritto di non impegnare e non pagare oltre un certo limite, a prescindere dalle entrate.

Il patto diventa un limite alle erogazioni finanziarie e viene conteggiato sulla somma del titolo 1° e 2° della spesa, al netto delle voci non rilevanti.

Con la legge finanziaria per il 2006 è confermato il criterio di stabilire un limite alla spesa, ma quest'ultimo viene differenziato, in quanto è imposto un limite per la competenza e uno per la cassa, distinti tra loro, per il titolo 1° della spesa (cioè per le spese correnti); e un analogo duplice limite per il titolo 2° (cioè per le spese di investimento).

Pertanto nell'ambito della impostazione programmatica finanziaria viene a determinarsi la convivenza di due insiemi: uno generale, che riguarda gli equilibri di bilancio; un secondo insieme, parziale rispetto al primo, contenente il titolo 1° e 2° della spesa, al netto delle voci detraibili, riguardante il patto di stabilità.

Per il 2006, quindi, come già per il 2005, l'entrata non rileva.

Viene previsto un sistema di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità.

Rileva particolarmente ai fini del presente incontro la circostanza che con la finanziaria per il 2006 (legge n.266 del 23.12.2005) si verifica una svolta nell'ambito dei rapporti tra la Corte dei conti e gli enti territoriali, con l'introduzione di importanti disposizioni relative al controllo da parte delle Sezioni regionali nei confronti oltre che di questi ultimi, anche degli enti del Servizio sanitario. Tali disposizioni integrano e completano le competenze già attribuite alle Sezioni regionali dall'art 7 della legge n. 131/2003.

Il comma 166 stabilisce, infatti, che gli organi di revisione degli enti locali sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo una distinta relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio finanziario.

Il successivo comma 167 attribuisce alla Corte il compito di definire unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione delle relazioni di cui al comma 166.

Con deliberazione n. 6 del 28 aprile 2006 la Sezione delle autonomie ha adottato le linee guida sulla cui base gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono tenuti a trasmettere alle Sezioni regionali la relazione prevista dal citato comma 166.

La legge finanziaria per il 2007 modifica in modo sostanziale le regole destinate a produrre un'azione di miglioramento della finanza degli enti locali. Viene, infatti, proposta una diversa formulazione del fattore di contenimento su cui intervenire, in quanto il riferimento non è più alla spesa, come previsto dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006, ma al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali.

Pertanto dal 2007 si ritorna al metodo del saldo finanziario, ma con un raggio più ampio rispetto all'impostazione dei primi anni (1999-2004), in cui il saldo finanziario era determinato quale differenziale tra entrate proprie e spese correnti nette. Quindi con il 2007 il saldo viene calcolato quale differenziale tra entrate finali e spese finali.

Stabilisce in proposito l'art. 1, comma 681, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) che l'ente locale a fine esercizio, per ognuno degli anni 2007-2008-2009, deve realizzare un saldo finanziario, di competenza e di cassa, pari a quello che l'Ente ha realizzato quale media nel triennio base di confronto, cioè il 2003-2005, nei medesimi aggregati, quale differenza tra entrate finali e spese finali, migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lett. c), ovvero del comma 679.

La misura del miglioramento del saldo e, quindi, della manovra correttiva non è stata predeterminata dalla finanziaria. Infatti ulteriore elemento innovativo è dato dal fatto che l'entità del concorso alla manovra, che in passato era riferita in misura percentuale ed uguale per tutti, viene individualizzata per ogni singolo ente. Pertanto, l'entità del miglioramento del saldo-obiettivo per ciascun ente è determinata applicando due diversi coefficienti: il disavanzo medio di cassa riscontrato nel triennio 2003-2005 e la spesa corrente media del triennio 2003-2005 in termini di cassa. Ove non esista il primo, cioè il disavanzo, si applica solo il secondo.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno sono previste nuove misure sanzionatorie in sostituzione di quelle già determinate per il 2006.

La legge finanziaria per il 2008 ha fatto propria l'impostazione già accolta con la legge finanziaria per il 2007, apportandovi soltanto alcune modifiche correttive.

2). SPECIFICA RAPPRESENTAZIONE DELLE REGOLE STABILITE CON LA FINANZIARIA PER IL 2006.

I soggetti destinatari sono le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Viene determinato il limite di spesa corrente per il 2006, il quale non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa corrente dell'anno 2004, diminuito del 6,5 % per gli enti virtuosi e dell'8 % per gli enti non virtuosi. Alle Comunità montane si applica sempre il 6,5 %.

Per le spese di investimento è stabilito che non possano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004, aumentato dell'8,1 %.

Vengono definiti enti virtuosi quelli che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe anagrafica di appartenenza.

3). REGOLE CONTENUTE NELLA FINANZIARIA PER IL 2006 DA APPLICARE PER IL 2007 E PER IL 2008.

I limiti di spesa corrente sono impostati sull'anno precedente programmatico. Pertanto per il 2007 è stabilita una riduzione dello 0,3 % rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti del 2006; mentre per il 2008 è previsto un aumento dell'1,9 % rispetto al complesso delle spese correnti dell'anno 2007.

Anche per le spese di investimento i limiti sono impostati sull'anno precedente programmatico. Pertanto per il 2007 e il 2008 tali spese non possono essere superiori, per ciascuno degli anni, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente, aumentato del 4 %.

Viene previsto, infine, che siano soggetti al patto i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

4). ANNO 2006. a) LE VOCI DETRAIBILI DI SPESA CORRENTE

Il complesso delle spese correnti deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle seguenti voci:

- spese per il personale, da intendersi quali retribuzioni lorde, fisse e accessorie, compresi gli arretrati, corrisposte a qualsiasi categoria di personale dipendente, nonché gli oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, l'IRAP pagata sugli emolumenti, gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo. Deve essere evidenziata una stretta correlazione tra spese di personale da detrarre ai fini del patto di stabilità e spese di personale da inserire nella base di calcolo ai fini della riduzione della spesa dell'1 %, con le sole eccezioni di legge (spese di personale per le categorie protette, che non partecipano al calcolo della spesa per il personale ai fini della riduzione dell'1%).
- spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche.
- spese di carattere sociale, quali risultano dalla classificazione per funzioni, cioè la funzione 10 per i comuni e la funzione 8 per le province.
- spese per interessi passivi.
- spese per calamità naturali.
- spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio.
- spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte della regione ed esercitate a decorrere dall'1.1.2005.

5). ANNO 2006. b) LE VOCI DETRAIBILI DI SPESA IN CONTO CAPITALE.

Il complesso della spesa in conto capitale deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che di cassa, al netto:

- delle spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT.
- delle spese derivanti da concessioni di crediti.
- delle spese per calamità naturali.
- delle spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte della Regione ed esercitate dall'1.1.2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari.
- limitatamente all'anno 2006, il complesso delle spese in conto capitale è calcolato al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le quote di parte nazionale.
- non sono più detraibili, rispetto all'esercizio 2005, dalla spesa in conto capitale le voci del titolo secondo, interventi 08 e 09, ovvero la spesa per capitale di partecipazione in società e la spesa di dotazione in aziende speciali o consorzi.

6). ANNO 2006. c) I MAGGIORI RISPARMI DELLA SPESA CORRENTE MIGLIORANO I LIMITI DI SPESA IN CONTO CAPITALE.

Gli enti locali possono eccedere i limiti di spesa in conto capitale nella misura derivante da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntiva rispetto a quella stabilita dalla normativa riferita. Il rapporto è da intendersi competenza su competenza e cassa su cassa, nel senso che i maggiori risparmi sul titolo primo in competenza migliorano, ai fini del patto, la competenza sul titolo secondo; mentre i maggiori risparmi sul titolo primo di cassa migliorano la cassa sul titolo secondo.

Non è ammesso il contrario, ovvero i maggiori risparmi della spesa in conto capitale rispetto al limite programmatico non possono consentire di eccedere il limite programmatico della spesa corrente.

7). ANNO 2006. d) LE VOCI IN DEROGA.

Gli enti locali possono eccedere i limiti di spesa in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e le liberalità.

I soli comuni possono eccedere i limiti di spesa in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale (art. 1 D.L. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005).

Per il 2006 viene abrogata una possibilità di spesa in deroga (consentita per il 2005), cioè quella di finanziare le spese in conto capitale con alienazione di immobili.

8). LE SANZIONI STABILITE PER IL 2006.

Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono:

- effettuare spese per acquisto di beni ed ordinazione di servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui è stato accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; ed ove sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 %.
- procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9). LE MISURE PREVISTE IN MATERIA DI PERSONALE.

La spesa effettiva per il personale nel 2006 deve riportarsi al livello di quella del 2004, ridotta dell'1%.

10). LA FINANZIARIA PER IL 2007: LE NUOVE REGOLE.

Trattasi di provvedimento che ha riscritto le regole attinenti agli obiettivi relativi al triennio 2007-2009 per il patto di stabilità interno per comuni e province. Le stesse sono contenute nei commi dal 676 al 684 dell'art. 1, trovando completamento con i commi dal 685 al 698 per quanto riguarda il monitoraggio del rispetto del patto di stabilità e gli effetti dell'eventuale mancato rispetto; con i commi dal 699 al 723 riguardanti la finanza degli enti autonomi territoriali; con i commi dal 724 al 735 che includono nuove regole gestionali e di controllo; dal 736 al 740 che introducono nuove disposizioni per la gestione del debito attraverso strumenti derivati; infine con il comma 741, che traccia regole particolari in ipotesi di dissesto degli enti locali.

La presente esposizione intende occuparsi solo delle nuove regole relative al patto di stabilità interno, accolte nei commi dal 676 al 684.

Allo scopo appare opportuno svolgere una rassegna delle singole disposizioni, a conclusione della quale potranno essere svolte alcune riflessioni in merito alla rinnovata impostazione.

Comma 676. Come per il passato, afferma che le regole relative al patto di stabilità sono introdotte a tutela dell'unità economica della Repubblica e costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Comma 677. Afferma che scopo della manovra è quello della riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 678. Trattasi della disposizione centrale, nella quale sono fissate le modalità per realizzare il miglioramento del saldo tendenziale. Essa prevede tre passaggi come segue:

- a). calcolare la media triennale dei saldi di cassa per il periodo 2003-2005, quale risultante dai consuntivi. Il comma 680 definisce successivamente le componenti per il calcolo dei saldi di cassa. Ove la media sia negativa, vanno applicati specifici coefficienti correttivi.

- b). calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-4-5, quale risultante dai consuntivi e applicare alla stessa specifici coefficienti.
- c). l'importo annuo della manovra è determinato mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
- d). Tale modalità non si applica per gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, cioè riferita alla componente sub a). Per tali enti, infatti, l'importo del concorso alla manovra è determinato applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

Comma 679. Stabilisce che nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sul valore della media triennale 2003-2005 delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, risulti superiore all'8 % il comune deve considerare, come obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente all'8 % della suddetta media triennale. Tale percentuale costituisce, pertanto, il limite massimo di miglioramento del saldo.

Comma 680. Specifica le modalità di calcolo del saldo di cassa quale previsto dal punto a) del comma 678. Tale saldo finanziario è calcolato in termini di cassa per differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultanti dai conti consuntivi

Comma 681. Determina la misura del miglioramento del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007-9. Pertanto gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679.

Commi 682-683. Aggiungono regole di dettaglio per la determinazione dei saldi finanziari.

Comma 684. Stabilisce che l'impostazione dei bilanci di previsione deve essere effettuata in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. L'osservanza di tali regole costituisce, pertanto, requisito di legittimità dell'impostazione programmatica finanziaria.

Comma 691. Per il mancato raggiungimento del saldo programmatico sono previste le seguenti sanzioni, in sostituzione di quelle determinate con la finanziaria per il 2006:

- per i comuni, con riferimento per il periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale IRPEF calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota dello 0,3%;
- per le province, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5% sulla tariffa vigente.

11). RIFLESSIONI SULLE NUOVE REGOLE STABILITE CON LA FINANZIARIA PER IL 2007.

La finanziaria per il 2007 introduce una nuova metodologia in ordine all'applicazione nella gestione finanziaria degli obiettivi del patto di stabilità. Con la finalità di realizzare il risultato secondo cui i saldi finanziari di competenza e di cassa relativi agli anni 2007-2008-2009 debbono essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, calcolati anch'essi sia in termini di competenza che di cassa, migliorati di un ammontare annualmente determinato secondo una specifica procedura, che costituisce la misura del concorso alla manovra.

Quest'ultima, pertanto, non è più individuata applicando una variazione percentuale uguale per tutti, come era stabilito per il 2006, ma è ottenuta considerando alcune caratteristiche finanziarie dell'ente. Viene, infatti, calcolata mediante la somma di una quota della spesa corrente e di una quota del deficit, così come desunte dai rendiconti.

Tutti gli enti, quindi, partecipano al patto in ragione del volume della propria spesa corrente; inoltre gli enti in deficit contribuiscono ulteriormente in misura proporzionale alla grandezza del proprio disavanzo.

Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo finanziario medio di cassa per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negativo.

Il saldo finanziario medio di cassa relativo al 2003-2005 (comma 678) è determinato dalla differenza:

- tra la media triennale 2003-2005 degli incassi per entrate finali in conto competenza e in conto residui, cioè le entrate relative ai primi quattro titoli del bilancio e al netto delle riscossioni di crediti;
- con la media triennale 2003-2005 dei pagamenti per spese finali, cioè relative ai primi due titoli del bilancio, in conto competenza e residui, al netto delle concessioni di crediti.

Il procedimento per la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è differenziato a seconda che il saldo finanziario medio di cassa sia positivo o negativo.

A) *Saldo finanziario positivo.*

Occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente, cioè i pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo primo della spesa (spesa corrente), senza alcuna esclusione, per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere quindi moltiplicato per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto di appartenenza, cioè province e comuni. Applicando i predetti coefficienti al valore medio

della spesa del triennio 2003-2005 si ricava l'entità del concorso alla manovra per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

B) *Saldo finanziario negativo.*

Mentre per gli enti che realizzano un saldo finanziario positivo il concorso alla manovra è determinato applicando solo i coefficienti stabiliti per la spesa, per quelli che realizzano un saldo finanziario medio negativo la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:

- a) *Componente saldo finanziario* - deve essere moltiplicato il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato come sopra, per il coefficiente di comparto; il risultato della moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto b), determina il concorso complessivo alla manovra.
- b) *Componente spesa* - occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo primo della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Tale valore medio va moltiplicato per il coefficiente di comparto.

La somma dei due importi costituisce l'ammontare totale annuo del concorso alla manovra per l'ente locale con saldo finanziario negativo medio.

Una volta determinato tale ammontare, va successivamente individuato per i comuni il limite massimo del concorso alla manovra.

12). LA FINANZIARIA PER IL 2008.

La legge finanziaria per il 2008 ha apportato alcune modifiche alle regole relative al patto di stabilità interno introdotte con la finanziaria per il 2007, contenute nei commi dal 379 al 386 dell'art. 1 e nel comma 137 dell'art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244.

Interessano il presente incontro i commi 379-385-386 dell'art. 1, nonché il comma 137 dell'art.3; mentre i commi 381-382-383 riguardano gli strumenti finanziari derivati.

L'impostazione testuale della normativa consiste in buona parte in modifiche od integrazioni di precedenti disposizioni, in prevalenza della legge 27.XII.2006 n. 296 (finanziaria per il 2007).

In questa sede viene proposta una possibile ricostruzione delle innovazioni apportate alle regole relative al patto di stabilità interno con la finanziaria per il 2008.

Allo scopo appare opportuno muovere i passi dai chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28.2.2008.

Afferma questa che le modifiche traggono origine da precise indicazioni contenute nel D.P.E.F. 2008-2011, con le quali si fa riferimento al fatto che l'effettiva applicazione delle regole del patto di stabilità del 2007 ha posto in risalto alcuni elementi critici così evidenziati:

- a). gli enti locali che hanno registrato nel periodo base di riferimento un saldo finanziario positivo in termini di cassa, per effetto di tali regole hanno dovuto migliorare la loro situazione già positiva;
- b). gli stessi non hanno potuto utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità in quanto, secondo le regole del patto in linea con quelle europee, l'avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell'esercizio ai fini del saldo finanziario;
- c). gli enti che nel periodo base di riferimento (2003-2005) hanno registrato entrate straordinarie dovute all'alienazione di beni patrimoniali (non destinate all'estinzione anticipata dei mutui, fattispecie questa già prevista nella legge finanziaria 2007), non essendo più ripetibili negli anni successivi, hanno trovato, quindi, difficoltà a raggiungere gli obiettivi programmatici del patto.

Riferisce la circolare che, sulla base di un accordo tra il Governo e le Associazioni degli enti locali, la nuova finanziaria si è proposta le seguenti finalità:

- a). azzeramento per gli anni 2008-2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa positivo, con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio 2003-2005;
- b). adozione del criterio di competenza mista, secondo cui le entrate e le spese correnti sono considerate in termini di competenza, mentre quelle in conto capitale vengono contabilizzate per cassa. Soluzione che consente di rendere gestibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento. Il problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione aveva, peraltro, già trovato una parziale soluzione con il D.L. 1.X.2007, convertito nella legge 29.XI.2007 n. 222;
- c). un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto alla soglia prefissata.

Sottolinea, infine, la circolare l'importanza della disposizione di cui alla lettera g) del comma 379, con la quale viene proposta una nuova formulazione del comma 684 della legge finanziaria 2007, riguardante l'applicazione delle regole relative al patto di stabilità in sede di bilancio di previsione, per renderlo coerente con il nuovo criterio della competenza mista.

13. LE MODALITA' APPLICATIVE DEL PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2008-2010.

Per il 2008 rimane immutato il criterio generale della metodologia del patto di stabilità quale adottato per il 2007. Infatti si prevede che i saldi finanziari relativi agli anni 2008-2009-2010 dovranno essere pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, corretti per un ammontare annualmente quantificato secondo una specifica procedura.

Va ricordato in proposito che il saldo finanziario in termini di cassa per il 2007 e, quindi, anche per il 2008, è determinato quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli di bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

Si precisa che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, in quanto non rientranti in tali entrate.

14. LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2008-2009-2010.

Va evidenziato preliminarmente che i coefficienti che devono essere utilizzati dalle province e dai comuni per gli anni 2008 e 2009 sono gli stessi indicati dal comma 678 della legge finanziaria per l'anno 2007. Per l'anno 2010 saranno pari ai medesimi coefficienti dell'anno 2009 (art. 678-bis della legge finanziaria 2007, come introdotto dalla legge finanziaria per il 2008).

Il concorso alla manovra, utile per determinare il saldo finanziario programmatico per gli anni 2008, 2009 e 2010, deve essere calcolato sulla base del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 e le modalità di calcolo si differenziano a seconda che gli enti abbiano registrato nel 2003-2005 un disavanzo medio, oppure un avanzo medio, di cassa.

Per gli enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005 il concorso alla manovra per gli anni 2008-2009 e 2010 sarà pari a zero. Pertanto non sarà necessario applicare i coefficienti stabiliti per la spesa, come era stato stabilito per il 2007 (vedi art. 679 bis della legge finanziaria per il 2007, introdotto con il comma 379 della legge finanziaria per il 2008).

Per gli enti con saldo finanziario medio negativo per il triennio 2003-2005 l'entità del concorso alla manovra è effettuata con riferimento alle seguenti due componenti:

- a). componente saldo finanziario: deve essere moltiplicato il valore medio dei saldi 2003-2005, determinato come indicato al precedente punto 13, per il coefficiente del proprio comparto. Il risultato di tale moltiplicazione, considerato di segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione di cui al successivo punto b), determinerà l'entità del concorso complessivo alla manovra.
- b). componente spesa: occorre ricavare preventivamente il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo primo della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entità, secondo il comparto di appartenenza.

La somma di cui ai precedenti punti a) e b) determinerà l'importo del concorso alla manovra, salvo il confronto con quanto prescritto con il comma 679 della legge finanziaria per il 2007. Occorre, infatti, confrontare l'importo corrispondente a tale somma con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il confronto è finalizzato a determinare l'entità del concorso alla manovra (comma 679 della legge finanziaria per il 2007). I comuni devono considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore tra i due importi. L'ammontare così determinato costituisce il concorso alla manovra.